

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2021, il giorno ventuno Aprile, alle ore 12:00 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco MARIARAFFAELLA FERRI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.101 - I.P. 1369/2021 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.2.0.0/13/2019

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Comune di Valsamoggia. Realizzazione di nuovo fabbricato produttivo e relative opere di urbanizzazione nell'area sita in via Calzolaria loc. Bazzano nell'insediamento produttivo denominato Sirena Nord inoltrato dalla DITTA MEI Ecogroup s.r.l.,comportante variante urbanistica al PSC e al RUE. Valutazioni di competenza.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Comune di Valsamoggia. Realizzazione di nuovo fabbricato produttivo e relative opere di urbanizzazione nell'area sita in via Calzolaria loc. Bazzano nell'insediamento produttivo denominato Sirena Nord” inoltrato dalla DITTA MEI Ecogroup s.r.l.,comportante variante urbanistica al PSC e al RUE. Valutazioni di competenza.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Esprime*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, *le determinazioni previste nell'ambito della procedura urbanistica in variante al PSC e RUE relativa alla realizzazione di nuovo fabbricato produttivo e relative opere di urbanizzazione nell'area sita in via Calzolaria loc. Bazzano nell'insediamento produttivo denominato Sirena Nord*, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.P.R. n. 160/2010 secondo le modalità previste dall'art. 53 L.R. 24/2017 a seguito dell'istanza presentata dalla Ditta MEI ECOGROUP s.r.l. Dette determinazioni vengono espresse sulla base delle considerazioni contenute nella *Relazione istruttoria*², predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ed allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito sintetizzati:

“Riserva n. 1 relativa alla Ripermetroazione del nuovo ambito:

(...) tenuto conto delle tutele che insistono sull'area, si chiede di escludere dalla nuova perimetrazione proposta l'area destinata a verde privato e le relative urbanizzazioni comprensive della nuova strada, contenendo pertanto la perimetrazione dell'ambito APC.c e del sub-ambito IUC.p BZ4 – Sirena Nord proposto nella porzione di area che fronteggia il fabbricato esistente e nell'area strettamente necessaria a garantire le dotazioni di parcheggi.

Riserva n. 2 relativa alle Dotazioni Territoriali:

Si segnala la necessità di incrementare le quote relative alle dotazioni di standard, in coerenza con le indicazioni della normativa regionale di riferimento esplicitandole anche nella convenzione ed, eventualmente, integrando i documenti di piano con un elaborato esplicativo di inquadramento planimetrico. Si suggerisce, altresì, di verificare in sede di approvazione la discrepanza tra la classificazione di PSC e RUE sulla suddetta area esplicitando, laddove necessario, l'eventuale

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

² Acquisita in atti con P.G. n. 22280 del 15.04.2021 - Fasc. 8.2.2.2/13/2019.

verifica della quota dei parcheggi locali nella zona produttiva Sirena Nord da soddisfare al netto di tale riclassificazione.

Riserva n. 3 relativa alla Zona di tutela terrazzi alluvionali e usi ammissibili:

Si richiama la necessità di verificare i parametri finalizzati a garantire adeguate quote di permeabilità, in particolare si dovrà garantire una superficie permeabile pari almeno al 25% della superficie territoriale del nuovo ambito APC.c posto a ovest dell'attività esistente.

Per quanto sopra indicato rispetto alle funzioni consentite nel nuovo ambito APC.c si chiede di circoscrivere le funzioni consentite alle esigenze dell'azienda richiedente, escludendo quelle funzioni genericamente previste negli ambiti APC.c, escludendo anche quelle che rappresentano centri di pericolo in base all'allegato O del PTCP.

Riserva n. 4 relativa ai Requisiti APEA e alla mobilità ciclabile (PUMS):

Si segnala all'amministrazione comunale la necessità di prevedere specifiche prescrizioni progettuali e normative al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi, seppur proporzionalmente all'entità dell'intervento, indicati nella scheda APEA allegata all'Accordo Territoriale dell'associazione intercomunale dei Comuni dell'Area Bazzanese e di Casalecchio di Reno. Si chiede, in particolare, di prevedere azioni finalizzate a migliorare l'accessibilità e favorire la percorribilità pedonale e ciclabile al comparto in coerenza con le previsioni del PUMS come sopra indicato, eventualmente integrando la scheda specifica dello IUC.

Ulteriori segnalazioni sul Fondo Perequativo Metropolitano:

Con Delibera del Consiglio metropolitano n. 42 del 23/12/2020 la Città Metropolitana di Bologna ha adottato il Piano Territoriale Metropolitano prevedendo al comma 9 dell'art. 5.3 che i Comuni provvedano, a far data dall'adozione del PTM, all'accantonamento della quota del 50% delle risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, dal contributo straordinario e dalle monetizzazioni per tutti gli interventi di cui al comma 2 dello stesso art. 5.3 all'interno dei quali la presente proposta rientra.

Si chiede pertanto al Comune di accantonare la quota del 50% delle risorse di cui sopra o, in alternativa, di dichiarare qualora ne ricorrano i presupposti che gli interventi siano riconducibili al comma 3 dell'art. 5.3 attestando a tal fine l'avvenuta stipulazione di accordi con il soggetto privato ai sensi dell'art. 18 della legge regionale Emilia-Romagna n. 20/2000 antecedenti alla data di adozione del PTM o altri atti eventualmente già deliberati ai sensi delle vigenti disposizioni normative di fonte statale e regionale in materia edilizia.”;

2. *esprime*, inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale* sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dall'Amministrazione precedente mediante apposita Conferenza di Servizi decisoria ed a seguito dell'acquisizione dei pareri espressi dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché sulla base della *proposta di parere motivato resa da ARPAE Area*

*Autorizzazioni e Concessioni metropolitana (AACM)*³, allegata alla suddetta Relazione istruttoria, nei termini di seguito richiamati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT, condizionata al recepimento delle riserve sopra esposte, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “Relazione istruttoria” dell'AAC Metropolitana di ARPAE (allegato A), rispetto ai temi: permeabilità, contenimento dell'uso dei suoli e salvaguardia dell'ambito ECO: Dotazione ecologiche e ambientali nonché accessibilità.

Ai sensi della succitata Direttiva Regionale D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016, il Comune, una volta approvata la variante, la relativa Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio, è tenuto a pubblicarli sul proprio sito WEB ed a trasmetterli alla Città metropolitana.”;

3. formula, altresì, il *parere previsto in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*⁴, che si allega alla suddetta Relazione istruttoria;
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Valsamoggia per la conclusione del procedimento urbanistico in oggetto;
5. dispone, inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Città metropolitana, quale adempimento previsto a conclusione della valutazione ambientale.

Motivazioni

Si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii., riguardanti il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive. In particolare, l'art. 8, comma 1, del Decreto medesimo introduce le procedure semplificate per l'approvazione dei progetti riguardanti l'insediamento di impianti produttivi nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non ne individua la destinazione, mediante variazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale.

La vigente L.R. n. 24/2017 prevede per i Comuni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. e), la possibilità di approvare, nella fase del periodo transitorio e nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUG), gli atti negoziali ed i procedimenti speciali relativi a progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione

³ Documento acquisito agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 22021 del 15.04.2021.

⁴ P.G. n. 22029 del 15.04.2021.

territoriale e urbanistica, quali i procedimenti ex art. 8, D.P.R. n. 160/2010.

La procedura in esame è altresì svolta in conformità dell'art. 53 L.R. 24/2017 relativo alla disciplina del procedimento unico.

La procedura urbanistica in esame è stata attivata, ai sensi dell'art. 8, D.P.R. n. 160/2010, e dell'art. 53, L.R. 24/2017, presso il Comune di Valsamoggia a seguito di comunicazione acquisita agli atti della Città metropolitana con prot. n. 46420 del 29.07.2019, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica del Comune stesso e contestuale convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 ss L. 241/1990 per il giorno 6 settembre 2019.

La proposta di variante è stata avviata a seguito della presentazione del permesso di costruire finalizzato all'ampliamento dell'attuale sede della Ditta MEI ECOGROUP s.r.l., posta nella zona industriale denominata "Sirena Nord" in località Bazzano, al fine di far fronte alle necessità presenti e di medio/lungo periodo. Il progetto prevede l'ampliamento attraverso la perimetrazione di un'area nel territorio rurale di circa mq. 10.000 posta a confine ovest con l'attuale sede, sulla destra idraulica del torrente Samoggia. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato per una SU di circa mq. 2.400, oltre ad un nuovo accesso su via Calzolaro est-ovest, con relativi parcheggi pertinenziali ed un'area destinata a verde privato permeabile di circa mq. 1950, destinato ad "attività sociali" dell'impresa.

L'area attualmente occupata dall'azienda proponente è classificata nel PSC e nel RUE vigente in Ambito APC.c "Ambiti produttivi consolidati, prevalentemente urbanizzati - Sub ambiti consolidati".

L'area interessata dall'ampliamento è classificata dal PSC e RUE come ambito "ECO" – dotazioni ecologiche e ambientali (comprendendo anche alcune piccole aree intercluse classificate rispettivamente come "IUC.P-BZ3" ed un'altra piccola porzione che è disciplinata dai due strumenti in modo diverso, rispettivamente il PSC la classifica come ambito "AAP Ambiti agricoli periurbani" mentre il RUE come "COL-L.d Parcheggi locali").

La proposta di variante urbanistica prevede una riclassificazione (sia nel PSC che nel RUE) del lotto occupato dall'attività esistente accorpato con l'area interessata dall'ampliamento, come sub-ambito "IUC.P BZ4 – Sirena Nord". Il nuovo sub-ambito propone una superficie fondiaria di mq. 16093 circa, le destinazioni d'uso ammesse sono quelle riconducibili agli ambiti APC.c, SU max realizzabile = 5.500 mq (comprensiva della SU esistente pari a circa 2.920 mq). Si prevede inoltre la cessione di una quota di parcheggi pubblici pari a mq. 270.

Il PSC individua l'area come "APC.c Ambiti produttivi consolidati, prevalentemente urbanizzati", mentre l'adiacente ambito del territorio rurale su cui si localizzerà

l'ampliamento è classificato come ECO - Dotazioni ecologico-ambientali. L'area ricade interamente in area tutelata ai sensi dell'art. 5.2 e 5.3 - Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” di Tipo B e risulta interessata dal vincolo “terrazzi alluvionali”.

Con nota prot. n. 48404 del 8.08.2019 la Città metropolitana di Bologna ha presentato richiesta di integrazioni.

Con comunicazione acquisita agli atti con Prot. n. 45508 del 7.09.2020, l'Amministrazione precedente ha indetto la seconda seduta di Conferenza dei Servizi per il 30.09.2020. Con successiva nota acquisita agli atti con prot. n. 18189 del 26.03.2021 il Comune di Valsamoggia ha trasmesso le controdeduzioni all'osservazione presentata durante la fase di deposito.

Nell'ambito del procedimento in questione, la Città metropolitana di Bologna è chiamata ad esprimere il proprio assenso sulla proposta di variante urbanistica, con particolare riferimento alla verifica di compatibilità dell'intervento con la pianificazione sovraordinata, nonché a formulare le contestuali valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat).

A tale ultimo riguardo, l'art. 18, L.R. n. 24/2017 disciplina le procedure in materia di Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dei piani urbanistici, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, nonché alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa. La Città metropolitana, in qualità di Autorità competente, come disposto ai sensi dell'art. 19, comma 3, L.R. n. 24/2017, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano, dando specifica evidenza a detta valutazione.

Ai fini delle valutazioni di compatibilità ambientale, previste nell'ambito del procedimento in oggetto, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE AACM, come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 19, comma 4 L.R. 24/2017.

Si esprime altresì il parere in materia di vincolo sismico e di verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008.

Al fine di pervenire alla conclusione del procedimento in oggetto, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ha esaminato la documentazione tecnica completa relativa al progetto in esame, anche in rapporto alle disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ed al Piano Territoriale Metropolitano

(PTM) adottato ed ha predisposto la *Relazione istruttoria*⁵, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale vengono espresse le determinazioni richiamate nel dispositivo del presente atto.

Vengono formulate, inoltre, le valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valsat del Piano in esame, in esito ai pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da *ARPAE AACM* nella *proposta di parere motivato*⁶, allegata alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale.

Si allega, inoltre, il parere espresso dalla Città metropolitana in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio⁷.

Per tutto quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria, si richiamano i contenuti della predetta e gli allegati costitutivi per tutto quanto non riportato nel presente atto e si dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Valsamoggia, per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'art. 33⁸, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità e Sviluppo economico.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito agli atti il parere⁹ della Responsabile del Servizio

⁵ Vedi nota n. 2.

⁶ Vedi nota n. 4.

⁷ Vedi nota n. 5.

⁸ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

⁹ Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1: Relazione istruttoria (P.G. n. 22208 del 15.04.2021) corredato da:

- ALLEGATO A: Proposta di parere motivato fornito da ARPAE-AACM (P.G. n. 22021 del 15.04.2021);
- ALLEGATO B: Parere espresso in materia di vincolo sismico (P.G. n. 22029 del 15.04.2021).

per Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA
Il ViceSindaco Metropolitano
MARIARAFFAELLA FERRI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).